



Proposta di legge

“Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati”

Olimento Quirio (PD)

Carmine Magliana (C+)

Vincenzo Florenza (M5S)

Art. 1


(Oggetto e finalità)

L'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la Regione, nel rispetto di quanto determinato dalla legge 7 marzo 1996, n. 109 "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati", e s.m.i., e dal decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011, "Codice Antimafia", e s.m.i., sostiene e favorisce la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie.
2. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di progetti di riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale.



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping, curved lines.

Art 2

(Gli obiettivi)


L'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dallo Statuto regionale, articolo 8, comma 1, lettera c), riconosce il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, come disciplinato dalla normativa di specie, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo.
2. La Regione promuove e sostiene il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire a :
 - A. L'effettivo riutilizzo e la prevenzione di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale attraverso la definizione di progetti sostenibili;
 - B. Il monitoraggio delle esperienze in essere e la definizione di modelli di riutilizzo sostenibili e replicabili;
 - C. La centralità della tematica all'interno dell'intera programmazione regionale, assumendo la trasversalità della materia intesa di specifico interesse particolarmente per le politiche sociali e sociosanitarie, di sviluppo e turistiche, agricole e agroalimentari, culturali ed educative;
 - D. La definizione delle più complessive politiche regionali per la sicurezza;
 - E. La strutturazione di progetti di inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle persone appartenenti alle c.d. "fasce deboli" e/o a rischio di esclusione e marginalizzazione, delle persone e delle comunità migranti, delle persone e delle comunità rom, sinti e camminanti
 - F. La strutturazione di programmi e linee di intervento che, a partire da una razionalizzazione burocratico procedurale, sostengano ed estendano nelle diverse esperienze di riutilizzo e su diversi ambiti territoriali la metodologia socio sanitaria dei progetti terapeutici individualizzati sostenuti da budget di salute, metodologia ptri/bds, (come disciplinata dall'art. 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1) riconosciuta come *best practice* di alcune tra le migliori esperienze di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - G. La strutturazione di azioni di sviluppo produttivo, occupazionale, culturale e sociale del territorio regionale;
 - H. La definizione di percorsi di innovazione sociale e di reti e distretti di economia sociale e solidale, nei diversi settori di intervento, ed innanzitutto quelli individuati come strategici della fornitura di beni e servizi, del turismo responsabile ed

Ue



esperienziale, della produzione agricola ed agroalimentare (con particolare riguardo agli interventi di agricoltura sociale - legge 18 agosto 2015, n. 141, G.U. 208 del 8/9/2015 - posti in essere sui terreni confiscati)

- I. La promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei cittadini;
- J. Il coinvolgimento e la strutturazione di reti collaborative tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali interessati;
- K. La promozione dei principi e della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale.



Art. 3

(Il Piano regionale per i beni confiscati)

L'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

Art. 3

(Il Piano regionale per i beni confiscati)

1. Il Piano regionale per i beni confiscati è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atte a promuovere e sostenere il riutilizzo dei beni confiscati (immobili e aziende) alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;
2. La Regione adotta, con cadenza triennale, il Piano regionale per i beni confiscati, sentito l'Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati di cui all'art. 6 della presente legge, le organizzazioni sindacali, la Fondazione Pol.i.s. Politiche Integrate di sicurezza, le associazioni maggiormente rappresentative in tema di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, contrasto al crimine e inclusione sociale, nonché l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia nazionale per i beni confiscati).
3. La Giunta, sulla base degli obiettivi definiti dal Piano, adotta annualmente, con delibera di Giunta, le misure di attuazione, programmando le risorse del competente anno finanziario;
4. Il piano è approvato entro il 30 giugno di ciascun triennio con Delibera della Giunta Regionale previo parere delle competenti commissioni consiliari;
5. Il Piano regionale per i beni confiscati in particolare indica:
 - A. Gli specifici obiettivi e finalità della programmazione;
 - B. La sussistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente in regione Campania, con le indicazioni inerenti le attività di riutilizzo in essere;
 - C. Gli interventi che si intendono realizzare per la valorizzazione di questo patrimonio secondo gli obiettivi indicati dall'art.2 di questa legge;
 - D. Gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle più complessive politiche regionali in rapporto allo specifico tema del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - E. Gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate come previsto dall'art. 5 della presente legge, e comunque strategie e azioni utili a promuovere la bonifica e la reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate;
 - F. Gli indirizzi per la sperimentazione di interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
 - G. Indirizzi e interventi tesi alla specifica formazione professionale inerente il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata dei dipendenti della p.a.;
 - H. Indirizzi e interventi tesi al coinvolgimento e al supporto di specifiche azioni inerenti il riutilizzo dei beni confiscati promossi da università, centri di studio e ricerca, scuole;



- I. I criteri di accesso e di riparto del “Fondo unico per i beni confiscati” di cui al successivo art.4 della presente legge;
 - J. I criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi – benefici, nonché le modalità e le tempistiche delle azioni di monitoraggio relative agli interventi programmati;
6. Il piano regionale per i beni confiscati prevede l’interazione con altri piani di sviluppo regionale e locale;
 7. Ogni anno la Regione organizza la conferenza regionale sui beni confiscati quale momento di pubblico confronto e dibattito sulla tematica e sull’attuazione degli obiettivi e delle finalità del Piano.
 8. Il Piano regionale per i beni confiscati può individuare specifici programmi di intervento che, per loro natura, richiedono il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in raccordo con le relative programmazioni internazionali, nazionali, regionali e locali.

Ue

Am

13

Art. 4

(Fondo unico per i beni confiscati)

L'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

Art. 4

(Fondo unico per i beni confiscati)

1. E' istituito il "Fondo unico per i beni confiscati". Il Fondo è ripartito in tre macro-aree funzionali ciascuna denominata "Azione":
 - A. "Azione per le ristrutturazioni": sostiene programmi e progetti di ristrutturazione funzionale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata già trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni, cui gli stessi, in forma singola o consortile, possono accedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica predisposta dalla Regione Campania, per la richiesta di cofinanziamenti comunque non superiori al 50% della spesa complessiva prevista per la ristrutturazione degli immobili secondo i piani di riutilizzo predisposti. Possono accedere al fondo esclusivamente i comuni che, in forma singola o consortile, abbiano adempiuto a tutte le previsioni indicate dalla normativa di specie sui beni confiscati, innanzitutto la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei beni confiscati effettivamente trasferiti al proprio patrimonio.
 - B. "Azione per le start up": sostiene nuovi programmi e progetti di innovazione sociale ed economia sociale da realizzarsi sui beni confiscati e promossi da cooperative e associazioni composte almeno per il 60% da persone di età non superiore ai 35 anni. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile.
 - C. "Azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo dei beni confiscati": sostiene il rafforzamento, l'ampliamento e l'internazionalizzazione di attività in essere sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato. Gli interventi devono incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata. Accedono a questa azione i soggetti che, nel rispetto della normativa vigente, hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali, nonché cooperative e associazioni che promuovono eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico sia la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile.



2. L'accesso al Fondo, per ciascuna delle azioni previste, avviene, seguendo i criteri di accesso e di riparto contenute nel Piano regionale per i beni confiscati, attraverso avviso pubblico pubblicato dai competenti uffici della giunta regionale con cadenza annuale. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale per i beni confiscati di cui all'art. 4 della presente legge, in via sperimentale, il primo avviso pubblico per l'accesso al Fondo, e solo il primo, viene pubblicato dagli uffici competenti previo specifico atto di indirizzo della giunta.
3. La Regione Campania individua, negli avvisi pubblici di attuazione della programmazione europea 2014/2020, i beni confiscati alla criminalità organizzata come priorità strategica, definendo, compatibilmente con le linee programmatiche degli stessi e i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, specifici interventi e/o criteri di premialità per le azioni la cui realizzazione promuove il riutilizzo dei beni confiscati.
4. La Regione promuove e/o sostiene programmi e progettualità di riutilizzo dei beni confiscati a fini abitativi, finalizzati ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate e a perseguire specifici obiettivi di inclusione sociale e abitativa, prioritariamente quelli definiti all'interno della "Strategia nazionale di inclusione delle comunità rom, sinti, e camminanti – Attuazione Comunicazione Commissione Europea n.173/2011".



Art. 5

(Politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il comma 4 dell' art. 5 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

"4. L'Osservatorio regionale per i beni confiscati si adopererà per la realizzazione di quanto previsto dal seguente articolo che costituisce parte integrante del Piano regionale per i beni confiscati. L'Osservatorio regionale per i beni confiscati provvederà inoltre a definire ogni altra strategia e azione utili a promuovere la bonifica e la reimmersione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate".



Art. 6

(Osservatorio regionale per i beni confiscati)

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così modificato:

Al primo capoverso cancellare le parole "presso l'Area di Gabinetto del Presidente – settore rapporti con gli enti locali".

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così modificato:

A. Al primo capoverso dopo la parola "l'osservatorio" sostituire: "presieduto dall'Assessore agli enti locali" con "presieduto dal Presidente della Regione o suo assessore delegato".

B. Sostituire "l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con legge 31 marzo 2010, n. 50 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni" con "L'Agenzia nazionale per i beni confiscati".

C. Ultimo capoverso, sostituire "L'Osservatorio provvede ad individuare le opportune forme di cooperazione e collaborazione con l'Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007 – 2013" con: "L'osservatorio può proporre all' Agenzia Nazionale per i beni confiscati e a tutti gli altri Enti e Autorità interessati progetti inerenti il riutilizzo e/o la valorizzazione di beni ed aziende confiscate".

3. Il comma 3 art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:
"3. L'osservatorio, che ha durata pari a quella della legislatura durante la quale viene istituito, è composto da:

- l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, l'assessore regionale al demanio e patrimonio o suo delegato, l'assessore regionale alle politiche agricole o suo delegato, l'assessore regionale ai fondi europei o suo delegato, l'assessore regionale alle attività produttive o suo delegato, l'assessore alle start up e all'innovazione o suo delegato;
- il Presidente della "Commissione anticamorra e beni confiscati" del Consiglio regionale della Campania o suo delegato;
- un rappresentante dell' Agenzia nazionale per i beni confiscati;
- il Commissario regionale antiracket e antiusura;
- un rappresentante dell' ANCI;
- un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di comuni dedicati al riutilizzo beni confiscati presenti sul territorio regionale;
- il Presidente della Fondazione Pol.i.s. Politiche Integrate di sicurezza o suo delegato;

- un rappresentante per ogni altro osservatorio provinciale o locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;
- un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o operativa in regione Campania, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel settore del riutilizzo dei beni confiscati, individuato mediante procedura di evidenza pubblica realizzata dai competenti uffici regionali, la prima volta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e per le legislature successive entro 60 giorni dall'insediamento del Presidente della Giunta Regionale.

I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Regione, e svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare enti, organizzazioni, cooperative, associazioni, singoli esperti che non figurano già tra i componenti dello stesso”.

4. All'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” è aggiunto il seguente comma 3/bis :
 “3/bis. L'osservatorio si avvarrà del supporto dei competenti uffici della Giunta regionale e degli enti strumentali e delle agenzie regionali che gli stessi potranno individuare. L'osservatorio disporrà di una propria sezione dedicata all'interno del portale della Regione Campania che, oltre alle informazioni e pubblicizzazione delle proprie attività, ospiterà il sistema interattivo di monitoraggio di cui al comma 4 dell'art. 6 della presente legge”.
5. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” è così modificato:
 - A. Sostituire “dell'Agenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” con “dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati”.
 - B. Ultimo capoverso, sostituire: “e deve essere preferibilmente sviluppato attraverso l'utilizzo di sistemi e piattaforme libere ed “open source”, che non comportano aggravii di spesa per l'ente e garantiscono il coinvolgimento e lo sviluppo della cittadinanza attiva, come determinatosi con la piattaforma USHAIDI” con “. Il sistema interattivo di monitoraggio potrà anche interagire con altri eventuali sistemi di monitoraggio sui beni confiscati promossi da altri enti, associazioni o gruppi, successivamente ad appositi accordi o convenzioni. Il sistema di monitoraggio sarà ospitato all'interno della sezione del portale della Regione Campania dedicata all'Osservatorio regionale sui beni confiscati”.
6. Il comma 5 art. 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” è abrogato.

Art. 7

(Politiche di contrasto alla criminalità)

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:
"2. La Regione Campania individua, negli avvisi pubblici di attuazione della programmazione europea 2014/2020, i beni confiscati alla criminalità organizzata come priorità strategica, definendo, compatibilmente con le linee programmatiche degli stessi e i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, specifici interventi e/o criteri di premialità per le azioni la cui realizzazione promuove il riutilizzo dei beni confiscati".
2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:
"3. Negli ambiti delle specifiche funzioni e prerogative individuate dalla normativa vigente, la Regione Campania, su proposta dell'Osservatorio regionale per i beni confiscati di cui all'art. 6 della presente legge, in accordo con l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, in linea con le previsioni contenute nel Piano regionale per i beni confiscati di cui all'art. 3 della presente legge, promuove l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata per le finalità istituzionali definite dalla normativa di specie, o, in via prioritaria, per destinarli a riutilizzo per fini sociali attraverso l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, con procedura di evidenza pubblica, ai soggetti individuati dalla normativa vigente".
3. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:
"4. La Regione promuove e/o sostiene programmi e progettualità di riutilizzo dei beni confiscati a fini abitativi, finalizzati ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate e a perseguire specifici obiettivi di inclusione sociale e abitativa, innanzitutto quelli definiti all'interno della "Strategia nazionale di inclusione delle comunità rom, sinti, e camminanti – Attuazione Comunicazione Commissione Europea n.173/2011".
4. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così modificato:
Alla fine del comma si aggiunge: "La Regione Campania promuove programmi e linee di intervento volte a razionalizzare, sostenere ed estendere nelle diverse esperienze di riutilizzo dei beni confiscati e su diversi ambiti territoriali la metodologia ptri/bds, anche nell'ottica del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari secondo quanto indicato dalla legge 81/2014".



Art. 8

(Risorse)

L'articolo 8 della della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" è così sostituito:

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge si avvale delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione europea 2014/2020 e delle eventuali risorse nazionali, nonché delle risorse regionali destinate alle politiche sociali nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

2. Nella fase di prima attuazione le risorse destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 2.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione 2016, che vengono riprogrammate con l'istituzione di apposito capitolo di spesa corrente per favorire gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

